

**COMUNE DI GUDO VISCONTI**  
PROVINCIA DI MILANO  
**Codice Ente 11000**

DELIBERAZIONE N. 22

Data: 25/09/2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
I.M.U. E RELATIVE ALIQUOTE**

L'anno DUEMILADODICI addì VENTICINQUE del mese di Settembre alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Tedoldi Paola	Sindaco	SI
Rizzi Giovanni	Consigliere	NO
Bonfadini Giuliana	Consigliere	SI
Cirulli Omar Nunzio	Consigliere	SI
Sivelli Alessandro	Consigliere	SI
Daolio Alessia	Consigliere	NO
Fassi Davide	Consigliere	SI
Scotti Alessandra	Consigliere	SI
Di Domizio Mirko	Consigliere	NO
Alberta Giovanni	Consigliere	SI
Ruvutuso Maurizio	Consigliere	SI
Tamborra Vincenza	Consigliere	SI
Catanese Pietro	Consigliere	NO

Totale presenti: 9

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Equizi Dott. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra Tedoldi Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. E RELATIVE ALIQUOTE**

---

Il Consigliere Ruvutuso legge l'allegato emendamento presentato il 24.09.2012, prot. 1865. E' assurdo, in un momento di crisi, aumentare l'aliquota per le prime case allo 0,5%, e ritiene inoltre strano che non siano state scorporate le categorie C1, C3, C4. Quasi tutti i Comuni hanno mantenuto l'aliquota base per la prima casa; la stragrande maggioranza dei Gudesi ha solo la prima casa. Dopo aver visto una serie di tabelle, grazie anche alla Ragioniera del Comune, ritiene che si possano fare aggiustamenti per non gravare sui soliti noti, ad esempio in base a previsioni SIGIT. Secondo la maggioranza sarebbe stato seguito dal Comune principio di prudenza, applicando aliquota equa: ma ciò è in contraddizione con l'aumento allo 0,5%.

Il Sindaco fa presente che gli emendamenti al bilancio implicano l'espressione del parere di compatibilità; per questo motivo è presente la Responsabile del Servizio, Rag. Doninotti, che legge l'allegato parere.

Il Consigliere Ruvutuso propone modifica che garantisce copertura e dà segnale di equità ai cittadini agendo su coloro che possono permettersi di pagare di più.

La Rag. Doninotti replica che, però, occorre tenere conto dell'ulteriore taglio che lo Stato dovrebbe fare al Comune sul fondo di riequilibrio.

Il Consigliere Ruvutuso dice che è ipotetico.

L'Assessore Scotti informa che, con il decreto noto come spending review, lo Stato ha già tagliato 500 milioni di euro dal fondo di riequilibrio: per Gudo si tratta di circa Euro 15.000 in meno, non è ipotetico. L'aumento dell'aliquota per la prima casa allo 0,5% - rispetto alla prima ipotesi dello 0,45 - è dovuto al minor gettito dei versamenti di giugno, rispetto alle previsioni su base annua, soprattutto sulle seconde case e gli altri immobili, e non per le prime. Presumibilmente il dato del Ministero è sovrastimato; siccome quel che conta per il Ministero è il dato convenzionale, si è alzata l'aliquota per le prime case. Già aveva spiegato il perchè dell'aliquota sulle II case, a Gudo non c'è un mercato degli affitti come altrove.

Il Sindaco ritiene che, col suo intervento, l'Assessore Scotti abbia già illustrato le motivazioni della delibera, oltre a rispondere all'emendamento. E' stata fatta valutazione prudenziale perchè costretti a iscrivere in bilancio il dato del Ministero dell'Economia; la controproposta del Consigliere Ruvutuso non tiene conto dell'ulteriore taglio illustrato. Aumenta la pressione fiscale per i cittadini, però quando si avrà certezza dei dati, si presume a fine dicembre, si costituirà un fondo sociale per far fronte alle situazioni di disagio.

Il Consigliere Ruvutuso è perplesso, ha altri dati, non è vero che non ci sono seconde case a Gudo. Non capisce perchè non si vuole dare segnale sulle seconde case, per maggiore equità.

A domanda del Consigliere Alberta se il parere della Responsabile debba intendersi come negativo, la Rag. Doninotti risponde di sì. Però il parere tecnico può cambiare se si recuperasse ulteriore taglio.

L'Assessore Scotti osserva che l'emendamento è quello presentato. Aggiunge che a differenza di quanto accadeva con l'ICI, con la disciplina IMU ci può essere una sola pertinenza per ogni categoria (quindi, per esemplificare, una sola cantina, un solo box): per questo la base imponibile sembra ampia. Non è il mercato degli affitti che potrebbe portare al Comune maggior gettito, che invece potrebbe derivare dalle seconde case, prima assimilate all'abitazione principale se date in comodato o considerate pertinenze. Tutti i Comuni hanno aumentato l'aliquota sulla prima casa e in più anche l'addizionale comunale; l'unico Comune che non applica l'addizionale comunale IRPEF, oltre a Gudo, è Morimondo.

Il Sindaco ritiene che ci sia perequazione tributaria con l'aumento dell'aliquota IMU per le prime case allo 0,5%, mentre l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF avrebbe creato sperequazione, colpendo tutti allo stesso modo.

Il Consigliere Fassi, a proposito delle seconde case, dice che spesso non costituiscono fonti di reddito, ad esempio perchè date in comodato a familiari. Rileva, poi, che l'unico contributo diretto del cittadino di Gudo

è l'IMU; non è scorretto far sì che le spese comunali siano sostenute da chi è residente. Quanto alla scelta circa l'addizionale comunale IRPEF, l'IMU permetterà valutazione diretta su quanto pervenuto e quanto invece avrebbe dovuto, in base ad accertamenti contabili; non sarebbe stato così, invece, per l'IRPEF. Il no all'addizionale IRPEF è scelta di rilievo; informa che Cisliano e Albairate hanno aliquota allo 0,8%, Robecco allo 0,7%.

Il Sindaco pone, quindi, in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Ruvutuso: il Consiglio Comunale, con tre voti favorevoli (Alberta, Ruvutuso, Tamborra) e sei contrari, resi per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti e votanti respinge l'emendamento.

L'Assessore Scotti, illustra la proposta di deliberazione, dicendo che il Regolamento IMU è un regolamento attuativo previsto dalla legge. Ci si è basati sullo schema tipo predisposto dal Ministero perchè è quello che più ricalca la legge; circa la parte rimessa alla potestà discrezionale del Comune, si è deciso di limitarla a due situazioni e, cioè, alle agevolazioni per la definizione dell'abitazione principale (art. 3, comma 1, riguardo l'assimilazione) e ai versamenti, per i quali è stato previsto che non si debbano versare gli importi inferiori a Euro 5,00 (art. 11, comma 5). Prima di introdurre esenzioni e agevolazioni si vuole verificare il gettito.

Il Consigliere Ruvutuso chiede, a proposito dell'art. 6, comma 2, se il Comune ha riparametrato negli ultimi anni le rendite catastali.

L'Assessore Scotti risponde che la zona censuaria è omogenea, per cui non ci sono diversità di rendita, ricordando che la legge del 1996 non ha stabilito le rendite catastali, ma le ha solo rivalutate del 5%. Il valore catastale è uguale per tutti, in quanto la zona è omogenea, salvo le dichiarazioni dei professionisti circa le caratteristiche delle case.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i riferiti interventi;

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto il decreto ministeriale che differisce al 31 Ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Gudo Visconti, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Presa cognizione del qui unito parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 – Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con sei voti favorevoli e tre contrari (Alberta, Ruvutuso, Tamborra) resi per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti e votanti

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
3. Di determinare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come di seguito:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	QUOTA STATO	QUOTA COMUNE
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenza	0,50 %	non prevista	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %	non prevista	0,20 %
Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	0,76 %	0,38%	0,38 %

4. Di confermare le detrazioni così come specificate all'art. 9 dell'allegato Regolamento
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con sei voti favorevoli e tre contrari (Alberta, Ruvutuso, Tamborra) resi per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma - Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



34246

Al Signor Sindaco avv. Paola Tedoldi  
Comune di Gudo Visconti

Ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si presenta il seguente emendamento alla proposta deliberativa iscritta all'ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 25/09/2012 avente ad **oggetto** :

**“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. E RELATIVE ALIQUOTE”**

Vista la tabella predisposta dall'ufficio Ragioneria del Comune di Gudo Visconti per il calcolo dell'I.M.U.;

Considerata la situazione di grave crisi economica-finanziaria che si ripercuote sulle famiglie così come sugli Enti Locali, tenuto conto che la quasi totalità della cittadinanza Gudese possiede solo l'abitazione principale, in tal senso gli amministratori pubblici sono chiamati a dare un segnale di equità sociale e di giustizia fiscale molto importante e ad essere sensibili al problema

**COL PRESENTE EMENDAMENTO SI PROPONE DI SOSTITUIRE LE ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'IMU INDICATE NELLA TABELLA E OGGETTO DI DELIBERA, CON LE SEGUENTI:**

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	QUOTA STATO	QUOTA COMUNE
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenza	0,35%	Non prevista	0,35%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	Non prevista	0,20%
Terreni agricoli	0,70%	0,38%	0,32%
Fabbricati classificati nella categoria catastale A e C non abitazione principale	1,06%	0,38%	0,68%
Aree fabbricabili	0,76%	0,38%	0,38%

Gudo Visconti 24/09/2012

Maurizio Ruvutuso



***COMUNE DI GUDO VISCONTI***

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
I.M.U.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 25.03.2012

## **SOMMARIO**

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

**Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

**Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

**Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

**Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

**Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Articolo 10 ESENZIONI**

**Articolo 11 VERSAMENTI**

**Articolo 12 DICHIARAZIONE**

**Articolo 13 ACCERTAMENTO**

**Articolo 14 RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 15 SANZIONI ED INTERESSI**

**Articolo 16 RIMBORSI**

**Articolo 17 CONTENZIOSO**

**Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**



## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gudo Visconti dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Gudo Visconti, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

## **Articolo 3**

### **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;Si considera assimilata alle abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per l'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per l'ipotesi sopra specificata, è necessario presentare all'Ufficio Tributi, una comunicazione nella quale sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile; l'agevolazione potrà essere applicata dalla data di decorrenza del ricovero se tale comunicazione viene presentata entro 30 giorni dalla data in cui l'anziano o disabile ha acquisito la residenza in istituto. Se la comunicazione non viene presentata nel termine previsto l'applicazione delle agevolazioni decorrerà dalla data di presentazione della comunicazione. Per l'anno 2012 tale comunicazione dovrà essere presentata entro il 16

dicembre. Il soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse<sup>1</sup>;

f) per "fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola" si intendono i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile.

#### **Articolo 4** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività

---

<sup>1</sup> Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi.

## **Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gudo Visconti relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote

di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche<sup>2</sup>.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

## **Articolo 7**

### **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

---

<sup>2</sup> Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento IMU.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltre che rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

### **Articolo 8**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 9**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

## **Articolo 10 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

## **Articolo 11 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00=.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 12 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

## **Articolo 13 ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.



7. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

#### **Articolo 14**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Articolo 15**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

## **Articolo 16**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 15, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 5, del presente regolamento.

## **Articolo 17**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **Articolo 18**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 L. 212/2000 dal 1° gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 12bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 388/2000, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. E RELATIVE ALIQUOTE**

SEDUTA DEL 25/09/2012 N. 22

ART. 49 TESTO UNICO ENTI LOCALI – D.LGS. 18.08.2000 N. 267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO in quanto \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to Lorena Doninotti

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO in quanto \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Lorena Doninotti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Tedoldi Paola

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Bonfadini Giuliana

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Equizi Dott. Massimo

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. 70            Reg. pubblicazioni CC**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente ne viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Addì, 09.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Equizi Dott. Massimo

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune

- senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità e competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA.
- La stessa è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 09.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Equizi Dott. Massimo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 09.11.2012

✗ IL SEGRETARIO COMUNALE



*Equizi*

---